

ATTO COSTITUTIVO

In data 09 Gennaio 2012 con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia originale ed a valere ad ogni effetto di legge, si da e si prende atto che con la presente deliverazione costitutiva a cui hanno partecipato i seguenti soggetti:

Sig.	Enrico Alletto	Nato a Genova il 10/12/1973 LLTNRC73T10D969J
Sig.	Flavio Ciaranfi	Nato a Genova il 19/11/1976 CRNFLV76S19D969Y
Sig.	Raffaello Giannelli	Nato a Palermo il 06/07/1977 GNNRFL77L06G273B
Sig.na	Chiara Pieri	Nata a Genova il 18/01/1984 PRICHR84A58D969S

In riferimento alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 si è costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata Open Genova. L'Associazione potrà essere siglata anche con l'acronimo OG.

I Signori Alletto, Ciaranfi, Giannelli, Pieri, di comune accordo, stabiliscono quanto segue:

Tra i suddetti Signori viene costituita un'associazione con la denominazione:

"OPEN GENOVA"

L'associazione ha sede in GENOVA Piazza Matteotti n. 5 c/o Mentelocale.it .

L'associazione ha per oggetto: *operare per la promozione e la partecipazione attiva dei cittadini attraverso la creazione di reti di relazione atte a stimolare ed incentivare il desiderio di guardarsi attorno, di conoscere, di comunicare, di chiedere, di informarsi allo scopo di riprogettare la città per renderla più comoda, semplice e sostenibile anche economicamente, per questo Open Genova ha lo scopo di creare spazi e promuovere la creatività di tutti affiancando un'attività di monitoraggio e migliorando il rapporto con la pubblica amministrazione locale in stretta collaborazione con le istituzioni e gli enti pubblici, tra cui il Comune di Genova, al fine di concorrere attivamente all'innovazione tecnologica e sociale della città.*

L'attività dell'associazione è regolata dallo Statuto che si allega al presente atto costitutivo sotto il paragrafo "2" e di cui è parte integrante, sottoscritto dai comparenti.

L'associazione, una volta registrato il presente atto costitutivo, chiederà l'iscrizione presso il Registro delle associazioni di volontariato tenuto presso la Regione Liguria onde poter accedere ai contributi pubblici, alla stipula delle convenzioni ed al beneficio delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme.

L'amministrazione dell'associazione viene affidata, in questa prima assemblea dei soci, alla giunta esecutiva alla quale vengono chiamati a far parte i Signori:

Sig. Enrico Alletto, in qualità di Presidente, al quale spettano i poteri e le attribuzioni statutarie;

Sig. Ciaranfi Flavio;

Sig. Raffaello Giannelli;

Sig.na Chiara Pieri;

i quali accettano.

Il Presidente, Sig. Enrico Alletto, viene delegato a richiedere la registrazione del presente atto costitutivo in esenzione di imposta di registro, nonché in esenzione di imposta di bollo, così come stabilito dalla Legge 266/91, art.8 e dal D.Lgs.460/97, art.17.

Letto, confermato e sottoscritto

Alletto



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
Atto registrato il 0 MAG 2013 n. 1203
Col pagamento F23 di Euro 168,00

IL FUNZIONARIO
(Isabella Pardini)

STATUTO ASSOCIAZIONE
OPEN GENOVA
Denominazione, sede, durata, scopo

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00001722 00004DFD WDE2C001
00125522 12/10/2011 14:14:45
0001-00009 3EAB91693762428
IDENTIFICATIVO 01093308046083
0 1 09 330804 608 3

- 1. Costituzione**
1.1 E' costituita in Genova l'Associazione Open Genova, che ha durata illimitata, è apolitica e non ha fini di lucro, ma persegue obiettivi di carattere divulgativo, culturale e scientifico attinenti alla promozione ed alla partecipazione attiva dei cittadini attraverso la creazione di reti di relazione e la libera circolazione di informazioni atte a stimolare la crescita ed il rafforzamento di idee e progetti creativi, monitorare l'innovazione tecnologica e sociale, migliorare il rapporto con la pubblica amministrazione in stretta collaborazione con le istituzioni e gli enti pubblici. Detti enti di natura associativa, è soggetto alle disposizioni degli enti ed non commerciali privi di finalità di lucro. L'Associazione potrà essere siglata anche con l'acronimo OG.
1.2 La sede legale è in Genova (GE), Piazza Matteotti 5 c/o Palazzo Ducale sedi mentecale.it 010.5969698. L'Associazione può istituire sedi operative in altri luoghi in città.
1.3 L'Associazione potrà partecipare ad altri circuiti e/o associazioni ed enti aventi scopi analoghi o correlati.
2. Scopo dell'Associazione
2.1 L'Associazione opera per la promozione e la partecipazione attiva dei cittadini attraverso la creazione di reti di relazione atte a stimolare ed incentivare il desiderio di guardarsi attorno, di conoscere, di comunicare, di chiedere, di informarsi allo scopo di riprogettare la città per renderla più comoda, semplice e sostenibile anche economicamente, per questo Open Genova ha lo scopo di creare spazi e promuovere la creatività di tutti affiancando un'attività di monitoraggio e migliorando il rapporto con la pubblica amministrazione locale in stretta collaborazione con le istituzioni e gli enti pubblici, tra cui il Comune di Genova, al fine di concorre attivamente all'innovazione tecnologica e sociale della città.
L'Associazione oltre a creare momenti di aggregazione e formazione reale tra individui, associazioni, imprese ed Enti Locali si avvale di tutte le tecnologie e disposizione per costruire un ambiente multi-canale che metta in relazione e favorisca la rapida circolazione delle informazioni e lo scambio di esperienze.
Il Progetto, in particolare, mira, anche mediante la partecipazione ad iniziative, attività e progetti congiuntamente o in collegamento con dette istituzioni ed enti pubblici e/o mediante il supporto agli stessi, a contribuire:
Ad incentivare lo sviluppo di idee e di progetti sui seguenti temi: Riqualificazione spazi pubblici, Bambini ed anziani, Diffusione connettività, Ambiente ed energia, Alfabetizzazione informatica, Arte e cultura, Nel mio quartiere, Condivisione spazi, Open Source ed affini, Mobilità sostenibile
valorizzare le potenzialità offerte dall'eterogeneità delle idee e dei progetti che nascono e si sviluppano in città in una logica d'innovazione tecnologica e sociale permanente
supportare gli attori locali ed istituzionali, anche mediante il sostegno alle politiche in materia di innovazione e promozione della e-governance locale;
rafforzare le capacità di innovazione, sia mediante la diffusione di tecnologie e di know-how, che tramite il rafforzamento della cooperazione strategica tra attori dello sviluppo economico ed autorità pubbliche
2.2 Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche:
2.2.1 organizzazione o collaborazione all'organizzazione di eventi quali convegni, conferenze, workshop, giornate informative, Bar Camp;
2.2.2 organizzazione o collaborazione all'organizzazione di iniziative specifiche, quali premi o concorsi, focus Group, svolgimento di questionari ed interviste, sondaggi di opinione, svolgimento di campagne di sensibilizzazione;
2.2.3 svolgimento di attività informativa, ad esempio con acquisizione, elaborazione e diffusione di dati, informazioni e notizie rilevanti, svolgimento di monitoraggi;
2.2.4 svolgimento di attività formative, quali corsi, riunioni, giornate di studio, seminari, convegni ed incontri;
2.2.5 svolgimento di attività di networking on-line;
2.2.6 pubblicazione e editoria anche multimediale nelle materie attinenti allo scopo associativo;
2.2.7 promozione delle iniziative per lo sviluppo dell'Associazione a cittadino e regionale;
2.2.8 attivazione delle iniziative opportune per attrarre capitali al fine di reperire risorse finanziarie da destinare ai fini istituzionali;
2.2.9 raccordo e collegamento operativo e/o istituzionale con i vari attori e soggetti, anche pubblici, operanti nel settore;
2.2.10 elaborazione e presentazione di proposte per accedere ai programmi di finanziamento regionali, nazionali o comunitari, oltre che realizzazione di progetti e/o iniziative con possibilità di positive ricadute sullo sviluppo e sulla valorizzazione della città.
2.2.11 In genere, esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune dei suoi membri e svolgere tutte le attività ritenute utili od opportune per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.
2.2.12 svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento tecnologico; in merito s.d.l. precisa che tutti gli eventuali utili e/o avanzati di gestione saranno interamente reinvestiti nelle suddette attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento
2.2.13 svolgere ogni attività di ricerca, tecnica e/o applicata, documentale, socio-economica, sia nei soggetti committenti privati e/o pubblici, sia nazionali, sia sovranazionali, ivi compresi gli organi istituzionali della Comunità Economica Europea.
2.2.14 promuovere, elaborare, sviluppare ed attuare programmi e progetti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi istituzionali anche mediante gli appositi fondi strutturali europei o tramite altri fondi comunitari, ovvero nazionali e locali.
2.2.15 raccogliere fondi/risorse finanziarie da destinare al finanziamento delle proprie attività istituzionali, da tutte le fonti coerenti con i fini statutari di cui sopra, incluse le quote di iscrizione, le donazioni e/o liberalità individuali o di persone giuridiche, i contributi di enti pubblici e/o privati, di organismi nazionali, comunitari e/o internazionali.
3. Carattere non lucrativo
3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue obiettivi di carattere divulgativo, culturale e scientifico attinenti alla costruzione ed alla crescita della città di Genova.
3.2 Essa è indipendente, neutrale ed autonoma.
3.3 E' fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzati di gestione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale.
Soci e loro posizione giuridica
4. Soci
4.1 I soci si distinguono in:
> soci fondatori
> soci ordinari
> soci onorari
> soci sostenitori
4.2 Sono soci fondatori le organizzazioni e/o gli enti che abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, e che continuano a partecipare alla sua attività. I soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa, nei tempi e secondo le modalità stabilite e definite dal Consiglio Direttivo.
4.3 Possono diventare soci ordinari persone fisiche, aziende, studi professionali, enti privati ed altre organizzazioni private in genere, enti pubblici, centri di ricerca, Università, inclusi singoli Dipartimenti, e organizzazioni pubbliche in genere, con o senza personalità giuridica, che intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione e che vengano, in ragione di ciò, accettati dal Presidente. I soci ordinari, in possesso dei requisiti richiesti, vengono ammessi dal Presidente in seguito a loro domanda e sono tenuti al pagamento della quota associativa, nei tempi e secondo le modalità stabilite e definite dal Consiglio Direttivo.
4.4 I soci onorari sono persone fisiche, aziende, studi professionali, enti privati ed altre organizzazioni private in genere, enti pubblici, centri di ricerca, Università, inclusi singoli Dipartimenti, e organizzazioni pubbliche in genere, con o senza personalità giuridica, che, per acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione e/o nell'ambito degli scopi associativi, dimostrino la loro ideale convergenza verso di essa e verso detti scopi, oltre a non trovarsi in una delle situazioni di cui all'ultimo comma, e/o siano particolarmente interessati per le finalità dell'Associazione o comunque rilevanti al fine dello sviluppo dell'attività sociale ovvero siano in grado di apportare sostanziali contributi in termini economici o funzionali all'Associazione. I soci onorari sono scelti e nominati dal Presidente, su domanda del candidato o di propria iniziativa, o su proposta del Consiglio Direttivo o di uno dei soci. I soci onorari possono essere esonerati dal Presidente dall'obbligo di pagamento della quota associativa.
4.5 Sono soci sostenitori persone fisiche e aziende, studi professionali, enti privati ed altre organizzazioni private in genere, incluse quelle appartenenti al mondo finanziario e assimilati, enti pubblici, centri di ricerca, Università, inclusi singoli Dipartimenti, e organizzazioni pubbliche in genere, con o senza personalità giuridica, che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino, direttamente, contribuiscono alla realizzazione delle stesse mediante un sostegno economico o altri strumenti ed iniziative, finalizzate al sostegno dell'Associazione. I soci sostenitori sono scelti e nominati dal Presidente, su domanda del candidato o di propria iniziativa, o su proposta del Consiglio Direttivo o di uno dei soci. I soci sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota associativa libera, nei tempi e secondo le modalità stabilite e definite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può in ogni caso essere inferiore a quella dei soci ordinari. Il Presidente ha la facoltà di esonerare il socio sostenitore dall'obbligo di pagamento della quota associativa.
Non possono partecipare all'Associazione:
4.5.1 le organizzazioni ed i soggetti in genere che si trovino in stati di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4.5.2 le organizzazioni ed i soggetti in genere nei confronti degli organi/soci/direttori tecnici ed assimilati dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per altri gravi reati comunque attinenti o in qualunque modo connessi all'esercizio dell'attività professionale, quali truffa, corruzione e partecipazione ad organizzazione criminale;
4.5.3 le organizzazioni ed i soggetti in genere i cui organi/soci/direttori tecnici ed assimilati siano colpevoli di grave malfeasance o negligenza professionale o inadempimento ad obbligazioni contrattuali connesse all'esercizio della professione, accertati e provati con qualunque mezzo idoneo;
4.5.4 le organizzazioni ed i soggetti in genere che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, o che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
4.5.6 le organizzazioni ed i soggetti in genere nei cui confronti, o nei confronti degli organi/soci/direttori tecnici ed assimilati dei quali, sia stata applicata una sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
5. Ammissione dei soci
5.1 La domanda di ammissione va presentata all'Associazione per iscritto.
5.2 La domanda di ammissione implica l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
5.3 I soci ammessi, se diversi dalle persone fisiche, dovranno comunicare al Presidente il nome del rispettivo legale rappresentante. Parimenti dovrà essere comunicata e debitamente comprovata la variazione della carica di legale rappresentante dei soci diversi dalle persone fisiche, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina.
5.4 L'acquisto della qualità di socio avviene, a seguito della decisione del Presidente, con il versamento della quota associativa. In caso di esonero dall'obbligo di pagamento della medesima qualità di socio si acquista a seguito della decisione del Presidente.
6. Diritti dei soci
6.1 Tutti i soci in regola con la quota annuale, se tenuti al pagamento della stessa, hanno diritto:
6.1.1 prendere parte alle iniziative dell'associazione, secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi associativi;
6.1.2 a partecipare agli eventi associativi e di promozione dell'Associazione;
6.1.3 ad usufruire dei servizi a disposizione dei soci;
6.1.4 ad esercitare i diritti e ad essere eletti alle cariche sociali a norma di legge e del presente Statuto, ivi compreso il diritto di voto;
6.1.5 a ricevere le eventuali pubblicazioni ed informazioni interne;
6.1.6 a partecipare alle attività dell'Associazione;
6.1.7 a sollecitare l'impegno dell'Associazione su determinati temi rientranti negli scopi della medesima.
6.2 L'adesione all'Associazione non attribuisce al socio diritti patrimoniali, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare.
7. Obblighi dei soci
7.1 Tutti i soci si impegnano a collaborare attivamente per l'efficace svolgimento dei programmi ed attività dell'Associazione. I soci prenderanno tutte le misure necessarie e faranno tutti gli sforzi ragionevoli per eseguire diligentemente, correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni stabilite a loro carico dalla legge e dallo Statuto.
8. Perdita della qualità di socio
8.1 La qualità di socio si perde per:
8.1.1 recesso volontario, che può avvenire in qualsiasi momento ed ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al Presidente mediante lettera raccomandata a.r.;
8.1.2 morte o estinzione giuridica del socio;
8.1.3 decadenza per sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti per essere socio;
8.1.4 esclusione per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea.
8.2 Il recesso e le altre cause di perdita della qualità di socio non danno diritto alla restituzione neppure parziale delle quote versate, anche se relative all'anno di uscita, né danno alcun diritto di ripetizione sul patrimonio dell'Associazione. Il socio recedente, decaduto o escluso resta obbligato nei confronti dell'Associazione per la quota associativa annuale e per eventuali altre erogazioni ordinarie deliberate dall'Assemblea prima della data di comunicazione del recesso o prima dell'esclusione o prima del verificarsi della causa di decadenza.
8.3 Il recesso, la decadenza e l'esclusione comportano automaticamente la decadenza del socio da ogni eventuale carica ricoperta e la cessazione di ogni incarico affidatogli.
9. Organi dell'Associazione
9.1 Sono organi dell'Associazione:
9.1.1 l'Assemblea dei soci;
9.1.2 il Consiglio Direttivo dell'Associazione
9.1.3 il Presidente;
9.1.4 il Vice Presidente;
9.1.5 il Responsabile della Promozione
9.1.6 il Tesoriere.
10. Composizione, costituzione, convocazione e delibere dell'Assemblea
10.1 Partecipano all'Assemblea tutti i soci, purché in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa, se ad essa tenuti. I soci sono rappresentati da una persona fisica che abbia o a cui sia conferita la rappresentanza. L'Assemblea è presieduta da uno dei membri del Consiglio Direttivo, il quale nomina di volta in volta il Segretario dell'Assemblea, che redige il verbale.
10.2 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di 2 (due) deleghe.
10.3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
10.4 Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
10.5 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di 2/3 (due terzi) dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di 1/3 (un terzo) dei soci, salvo quanto previsto per lo scioglimento dall'art. 25. Sono in ogni caso fatte salve le maggioranze indelebili previste dalla legge.
10.6 L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti o rappresentati.
10.7 Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e la data dell'eventuale seconda convocazione.
10.8 Ogni Assemblea è anche aperta alla partecipazione dei sostenitori dell'Associazione che possono intervenire, ma senza diritto di voto.
10.9 La convocazione delle Assemblee verrà resa nota ai sostenitori dell'Associazione attraverso i mezzi informativi in dotazione.
10.10 L'Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta ne è fatta richiesta motivata dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
10.11 Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e la data dell'eventuale seconda convocazione.
11. Compiti dell'Assemblea
11.1 All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
11.1.1 Deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi;
11.1.2 Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali;
11.1.3 Deliberare sulle direttive di ordine generale e sull'indirizzo strategico dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei settori di sua competenza, anche su proposta del Comitato Scientifico e di Qualità;
Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
11.2 All'Assemblea straordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
11.2.1 deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, ad eccezione degli scopi del presente Statuto, che sono immutabili;
11.2.1.1 deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
11.2.1.2 deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
11.2.1.3 deliberare, su proposta del Presidente, in ordine all'eventuale esclusione di un socio per gravi motivi;
11.2.1.4 deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
11.2.2 Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
12. Nomina e compiti
12.1 Il Presidente dell'Associazione dirige l'Associazione.

Alberto

12.2 Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per 5 (cinque) anni. Il Presidente dell'Associazione può essere membro del Consiglio Direttivo e può ricoprire contemporaneamente anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo stesso.
12.3 Ferme restando le competenze attribuite agli altri organi associativi, il Presidente dell'Associazione ha, inoltre, il ruolo di stimolo del Consiglio Direttivo e coordina ed organizza tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito. In particolare egli, eventualmente facendosi supportare dal Segretario:
12.3.1 accetta nuovi soci, previa consultazione con il Consiglio Direttivo e verifica del possesso dei requisiti di ammissione all'Associazione;
12.3.2 conferisce la qualifica di socio onorario, su domanda di ammissione del candidato, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo;
12.3.3 propone al Consiglio Direttivo l'importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale;
12.3.4 promuove l'Internationalizzazione dell'Associazione oltre che l'attrazione di capitali e fonti di finanziamento;
12.3.5 adotta le misure opportune ed opera i controlli necessari per la promozione delle iniziative dell'Associazione e cura l'organizzazione delle attività di marketing;
12.3.6 propone al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea argomenti di discussione e questioni su cui deliberare, anche basandosi sui risultati dell'attività del Comitato Scientifico e di Qualità.
12.4 Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
12.5 In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati da un sostituto all'uopo espressamente delegato dal Presidente.
12.6 Il Presidente può farsi assistere e supportare nell'esercizio dei suoi compiti dal Segretario.

Consiglio Direttivo

13. **Composizione del Consiglio Direttivo**
13.1 Il Consiglio Direttivo è formato da 2 (due) a 4 (quattro) membri nominati come segue:
13.1.1 I restanti membri vengono nominati dall'Assemblea nell'ambito di una lista di candidati approvata dal Presidente dell'Associazione.
13.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente del Consiglio Direttivo.
13.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
13.4 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.
14. **Compiti del Consiglio Direttivo**
14.1 In piena aderenza con gli indirizzi strategici assunti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo persegue gli obiettivi istituzionali dell'Associazione, assume tutte le iniziative esecutive e gestionali appropriate per la loro attuazione organizzativa. In particolare, il ha il compito di:
14.1.1 deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
14.1.2 ottemperare alle deliberazioni assembleari;
14.1.3 esprimere parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dall'Assemblea;
14.1.4 deliberare, salvo ratifica assembleare, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Presidente;
14.1.5 promuovere e supportare le attività di Ricerca e Sviluppo dell'Associazione, secondo le linee evolutive espresse dal Comitato Scientifico e su cui delibera annualmente l'Assemblea;
14.1.6 prendere, in generale, qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato agli altri organi;
14.1.7 promuovere in ogni forma gli indirizzi dell'Associazione, anche basandosi sui risultati dell'attività del Comitato Scientifico e di Qualità.
14.2 I membri del Consiglio Direttivo possono agire congiuntamente o disgiuntamente per quanto attiene all'ordinaria attività.
14.3 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta il compimento delle seguenti attività, da intendersi quivi elencate a mero titolo esemplificativo e non tassativo:
14.3.1 predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
14.3.2 pianificare ed eseguire gli atti di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa - quando necessaria - autorizzazione del Consiglio;
14.3.3 nominare il Revisione dei Conti;
14.3.4 esigere crediti ed incassare somme e quant'altro dovuto all'Associazione a qualunque titolo, ivi incluse le quote associative annuali, con facoltà di rilasciare relative quietanze nelle forme opportune;
14.3.5 fare pagamenti, concedere sconti e di sconti ed, in genere, utilizzare il fondo comune per gli scopi associativi;
14.3.6 emettere note e fatture;
14.3.7 negoziare e concludere contratti di qualunque tipo, incluso il conferimento di incarichi di collaborazione esterna;
14.3.8 acquistare, vendere, permutare beni mobili;
14.3.9 aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi;
14.3.10 tenere e firmare la corrispondenza;
14.3.11 nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

14.4 Il Presidente del Consiglio Direttivo può farsi assistere e supportare nell'esercizio dei suoi compiti dal Segretario.
14.5 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare la firma associativa ad uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, in sua assenza, del soggetto da lui delegato a sostituirlo.
14.6 Il Presidente del Consiglio Direttivo può esercitare tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata al più presto, e, comunque, entro 30 (trenta) giorni.
15. **Costituzione, convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo**
15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.
15.2 Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica, anche in modalità di video-conferenza o tele-conferenza.
15.3 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del soggetto da lui delegato a sostituirlo.
15.4 Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto di consultare il "Libro Verbale Consiglio Direttivo".
15.5 * e di opporsi alla verbalizzazione entro 7 (sette) giorni dalla riunione.
E' facoltà del Consiglio Direttivo di conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri.

Regolamentazione dei ruoli

16. **I ruoli direttivi**
16.1 Funzioni e compiti del Vice Presidente
16.1.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta ne acquisisca la delega direttamente dal Presidente.
16.2 Funzioni e compiti del Responsabile della Promozione
16.2.1 Il Responsabile della Promozione cura, con la collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo, la percezione dei bisogni delle community di Open Genova, l'individuazione di azioni conseguenti al suo miglioramento, le attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la divulgazione di materiale editoriale e i rapporti con i media tradizionali.
16.3 Funzioni e compiti del Tesoriere
16.3.1 Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva sottoscrivendo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci. Il ruolo del vice presidente e del tesoriere possono coincidere.
16.4 Funzioni e compiti del Segretario
16.4.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
16.4.2 Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbale delle Assemblee, di quello del Libro degli Adesanti all'Associazione; cura l'introito e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo. Il ruolo del Vice presidente e del segretario possono coincidere, coordina le attività di raccolta fondi dell'Associazione. Il ruolo del vice presidente e del segretario possono coincidere.

Attribuzione delle cariche

17.1 Tutte le cariche vengono nominate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, tra i consiglieri o anche al di fuori degli stessi.
18. **Composizione e riunioni**
18.1 Il Comitato esterno per la qualità è un organo di alta specializzazione professionale e culturale, composto fino a 8 (otto) membri scelti dal Consiglio Direttivo tra primarie organizzazioni o personalità, anche non soci, operanti nel settore dell'Associazione o in settori ad esso connessi.
18.2 Del Comitato esterno per la qualità possono fare parte anche membri del Consiglio Direttivo. La partecipazione ad esso è su invito del Presidente. Il Comitato esterno per la qualità nomina tra i suoi membri un Presidente.
18.3 Il Comitato esterno per la qualità dura in carica 5 (cinque) anni. I membri del Comitato esterno per la qualità sono rieleggibili.
18.4 Il Comitato esterno per la qualità può formare al suo interno Comitati ristretti per materia.
18.5 Il Comitato esterno per la qualità si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del medesimo ed inoltre quando il Consiglio Direttivo ne richieda la convocazione.
19. **Compiti del Comitato esterno per la qualità**
19.1 Il Comitato esterno per la qualità è un organo consultivo e di monitoraggio degli standard qualitativi degli eventi, dei documenti e delle attività in genere realizzate dall'Associazione.
19.2 Tra i suoi compiti rientrano, a titolo esemplificativo:
19.2.1 individuare punti, punti, problemi e quant'altro ritenuto oggetto del proprio intervento;
19.2.2 (eventuale predisposizione del Piano di azione, che serva come base e suggerimento per meglio indirizzare i piani di sviluppo dell'Associazione in conformità alle linee evolutive ritenute basilari del comitato esterno per la qualità);
19.2.3 svolgere una funzione consultiva a supporto dell'attività degli altri organi dell'Associazione e formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti del Consiglio Direttivo, del Presidente dell'Associazione e del Presidente del Consiglio Direttivo;
19.2.4 promuovere in ogni forma gli indirizzi di ricerca dell'Associazione;
19.2.5 valutare il raggiungimento di livelli qualitativi adeguati degli eventi, attività e materiale in genere realizzati dall'Associazione.
20. **Patrimonio e gestione finanziaria dell'Associazione**
20.1 Tutti i soci, ad eccezione dei soci emeriti esonerati dal Presidente, sono tenuti al versamento della quota associativa, stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
20.2 Le quote si versano al momento dell'ammissione e, poi annualmente, entro il 31 marzo.
21. **Patrimonio**
21.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
21.1.1 dalle quote di iscrizione, dalle quote annuali associative versate dai soci e da eventuali contributi integrativi;
21.1.2 da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
21.1.3 da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi;
21.1.4 da contributi provenienti da enti pubblici e/o dalle istituzioni (locali, regionali, statali, comunitarie);
21.1.5 dal ricavato della partecipazione a bandi di gara comunitari e nazionali;
21.1.6 da royalties ed altre entrate derivanti da eventuali progetti o incarichi;
21.1.7 da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attività sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.
22. **Gestione finanziaria**
22.1 La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.
22.2 Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti preliminarmente dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre della chiusura dell'esercizio, per essere poi tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
22.3 L'Associazione tiene:
22.3.1 Libro Verbale Assemblee;
22.3.2 Libro Verbale Consiglio Direttivo;
22.3.3 Libro Revisione dei Conti;
22.3.4 Libro dei Soci.
23. **Revisione dei Conti**
23.1 L'attività dell'Associazione è controllata da un Revisione contabile, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.
23.2 Egli è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per tre anni.
24. **Responsabilità e assicurazione**
24.1 L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
24.2 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.


Varie

25. **Scioglimento e liquidazione**
25.1 La durata dell'Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, viene convocata un'apposita assemblea per deliberare in proposito.
25.2 Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno ai 3/4 (tre quarti) dei soci esistenti.
25.3 L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residui.
25.4 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o complementare, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea.
25.5 Le spese di scioglimento e di liquidazione saranno a carico dei soci.
26. **Rinvio**
26.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme della legge italiana in materia.



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
Atto registrato il 08 MAG. 2013 n° 7203
Col pagamento F23 di Euro 168,00

IL FUNZIONARIO
(Isabella Pardini)



Allegato